



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

Area III

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

Fermo, data del protocollo

VISTO il decreto della Regione Calabria n. 387555 datato 12 maggio 2026 e relative prescrizioni con il quale si autorizza lo svolgimento della manifestazione ciclistica a tappe per professionisti denominata “**109° GIRO D’ITALIA**” con partenza da Catanzaro (CZ) in data 12 maggio 2026 e termine in data 31 maggio 2026 a Roma e, in particolare, si autorizza lo svolgimento della **8^ TAPPA CHIETI- FERMO**”, prevista per il giorno **sabato 16 maggio 2026**, con partenza alle ore 13,35 da Chieti (CH) ed arrivo alle ore 17,04 circa a Fermo;

VISTO il decreto della Regione Marche n. 206 datato 23/04/2026 e relative prescrizioni con il quale si concede il nulla osta al Sig. BELLINO Paolo Giacomo amministratore delegato della RCS Sport S.p.a., con sede a Milano, via Rizzoli 8, ad organizzare ed effettuare la competizione sportiva ciclistica professionistica denominata “**109° GIRO D’ITALIA- 8^ TAPPA CHIETI- FERMO**”;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che nella provincia di Fermo interessa i seguenti territori comunali: MONTERUBBIANO- FERMO- PORTO SAN GIORGIO;

VISTO il parere favorevole espresso della Sezione Polizia Stradale di Fermo, pervenuto con nota n.0038445, in data 26/03/2026, nella quale viene, altresì, comunicato che si ritiene necessario l’impiego della Scorta di Polizia;

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019 e n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 del 08/05/2025;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 9 comma 7/bis del Codice della Strada la sospensione temporanea della circolazione stradale per i tratti di strada interessati dalla competizione;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione nel giorno di **sabato 16 maggio 2026** per i tratti di strada che, nella provincia di Fermo, sono interessati dal percorso della competizione sopraindicata, come descritto nel programma allegato che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento, e secondo le prescrizioni di cui al decreto n. 387555 del 12 maggio 2026 della Regione Calabria, nonché del decreto n. 206 del 23 aprile 2026 della Regione Marche.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà inizio **2 ore e 30 minuti prima** del passaggio della gara, considerando la media più veloce dei ciclisti riportata nella crono-tabella e secondo le modalità orarie indicate nell’allegato programma, fino al passaggio del cartello mobile “fine gara CICLISTICA” e, comunque, fino a cessate esigenze.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

Area III

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni sopra impartite, la massima pubblicità della presente sarà curata dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

La presente ordinanza viene altresì pubblicata, ai medesimi fini, sul sito istituzionale della Prefettura di Fermo.

IL DIRIGENTE
Viceprefetto Aggiunto
(Di Rollo)

Regione Calabria-
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Regione Marche@
competizioni@regione.marche.it

Prefettura di Ascoli Piceno@
Provincia di Fermo@
A.N.A.S. Marche @
Comune di Fermo@
Comune di Monterubbiano@
Comune di Porto San Giorgio@

Questura di Fermo@
Sezione Polizia Stradale di Fermo@

e, p.c., **Al sig. Bellino Paolo Giacomo RCS Sport Spa**
ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it